



CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 15 DEL 16 APRILE 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **DONAZIONI AI FIGLI: UN PICCOLO COMPENDIO**

Le donazioni ai figli sono atti quotidiani dei genitori: l'acquisto della casa, l'elargizione di somme di denaro piu' o meno consistenti anche come anticipi dell'eredità

Pagina 7

■ **BANDO MACCHINARI INNOVATIVI**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del nuovo bando "Macchinari innovativi", a cui PMI, reti di imprese e professionisti potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni.

L'obiettivo è quello di sostenere investimenti innovativi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale, nonché la transizione verso l'economia circolare delle attività d'impresa presenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La misura è finanziata con 132,5 milioni di euro, una cifra pari a quella già messa a disposizione lo scorso anno dal Ministero con l'apertura del primo sportello del bando.

Le domande potranno essere inviate a partire dal 27 aprile.

Pagina 11

■ **TRASMISSIONE DEL MOD. SSP ENTRO IL 30.04 DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE**

Entro il 30 aprile 2021 le cliniche private devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione dei compensi riscossi nel 2020, in nome e per conto di ciascun professionista che svolge attività di lavoro autonomo, medico o paramedico, all'interno delle strutture stesse. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello SSP, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dalla struttura o mediante intermediario.

Pagina 16

AGGIORNAMENTO

■ **PMI DISTRIBUTORI AUTOSTRADALI DI CARBURANTE: DOMANDA DI CONTRIBUTO ENTRO IL 18 MAGGIO**

Le micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburante nelle autostrade, dal 30 marzo e fino alle ore 12:00 del 18 maggio 2021, potranno richiedere il contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, previsto per il periodo d'emergenza da Covid-19, dall'articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Con decreto direttoriale 9 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al contributo.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire della suddetta agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

Pagina 22

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 16.04.2021 AL 30.04.2021**

Pagina 34

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Imposta di bollo e-fattura: attenzione alle date

In data 14 aprile, a ridosso della messa a disposizione degli elenchi A e B del primo trimestre 2021 per le verifiche e le integrazioni inerenti all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia ha pubblicato la Guida sul tema. In particolare, un chiarimento rilevante è quello che riguarda l'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali). A tal fine devono essere considerate quelle in cui:

- ◆ la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- ◆ la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

Superbonus 110%: le ultime indicazioni

Continua la pubblicazione di chiarimenti dell'Agenzia sull'applicazione del Superbonus. Di seguito i principali:

- ◆ la **Risposta a interpello n. 247 del 14.04.2021**, riguardo un **immobile non in condominio** e appartenente a due proprietari, afferma che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati "dalle persone fisiche, con riferimento a edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate". L'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio ma composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.
- ◆ La risposta dell'Agenzia delle Entrate **nell'interpello n. 242 del 13.04.2021** è positiva anche sull'applicazione di Superbonus 110% e Sismabonus in merito al caso di **due coniugi comproprietari** di un'unità immobiliare residenziale con garage di pertinenza e di due unità immobiliari non residenziali "attigue", che intendono procedere alla demolizione e ricostruzione, "senza aumento di volumetria", per ottenere una unica abitazione. L'Agenzia, da parere favorevole e indica i seguenti limiti di spesa:
 - ✓ per gli interventi antisismici: limite di 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori;
 - ✓ per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa per ciascun intervento agevolabile è calcolato solo per l'unità abitativa dotata di impianto di riscaldamento.
- ◆ Infine, **l'interpello n. 909 della direzione regionale Emilia-Romagna** afferma che gli **abusi edilizi** sulle unità immobiliari singole non fanno perdere l'accesso al Superbonus per interventi di efficientamento energetico effettuati sul condominio di cui fanno parte.

Rientro al lavoro dopo malattia Covid: le regole aggiornate

Con la **Circolare n. 15127 del 12 .4. 2021**, il **Ministero della Salute** riassume le nuove indicazioni sulle procedure per la riammissione in servizio dei lavoratori a seguito di **assenza** collegata a **COVID-19**. In particolare, tenuto conto del "*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*" del 16 aprile 2021, la circolare afferma che per:

- ◆ **lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero:** è necessaria la presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione e visita medica precedente alla ripresa del lavoro, come per assenza di durata superiore ai sessanta giorni, **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia**.
- ◆ **lavoratori positivi sintomatici:** possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni e test molecolare o negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi
- ◆ **lavoratori positivi asintomatici:** rientro dopo 10 giorni di quarantena dalla comparsa della positività, con test molecolare negativo (10 giorni + test)
- ◆ **lavoratori positivi a lungo termine** senza sintomi da almeno una settimana possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (ma sono riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico
- ◆ **il lavoratore con contatto stretto positivo, asintomatico** informa il proprio medico curante che rilascia certificazione di malattia salvo nel caso si possa ricorrere al lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo la quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto si sottopone a tampone.

Nuove imprese a tasso zero: domande dal 19 maggio

Con **Circolare MISE n. 11851** dell'8 aprile 2021 vengono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di **agevolazione per nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. A partire dal 19 maggio 2021** sarà possibile presentare la domanda. Per la chiusura del vecchio sportello, il 9 aprile 2021 le domande ancora in compilazione non potranno essere più inviate ma dovranno essere ripresentate sul nuovo sportello. A breve, sul sito di Invitalia e del MISE, sarà disponibile la documentazione necessaria. Ulteriori informazioni sul sito www.mise.gov.it e www.invitalia.it/nuova-nito.

Fondo perduto Sostegni: ecco i codici tributo per l'uso in compensazione

Con la **Risoluzione n 24/E del 12 aprile 2021** sono stati istituiti i codici tributo inerenti al fondo perduto stanziato dal decreto Sostegni per:

- ◆ **l'utilizzo in compensazione**, tramite modello F24 si effettua con codice: **"6941"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021"
- ◆ **la restituzione spontanea**, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo non spettante:

- ✓ **"8128"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021";
- ✓ **"8129"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021"; 3 · **"8130"** denominato "Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021".

Stampa registri o conservazione sostitutiva entro il 10 giugno 2021

Arriva dall' Agenzia dell' entrate con l' interpello del 9 aprile 2021 n. 236 un chiarimento su un tema controverso che sconta il mancato coordinamento con gli obblighi civilistici. L' Agenzia afferma che: **tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti**, seppure posti in continuità e i documenti fiscalmente rilevanti costituiti da registri tenuti in formato elettronico:

- ◆ possono non essere stampati fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica. In altre parole, per il 2019 fino al 10 marzo 2021 termine rinviato di ulteriori tre mesi del decreto-legge, n. 41/2021 e pertanto fino al 10 giugno 2021.
- ◆ Entro tale data, terzo mese (o sesto mese per l' esercizio 2019) successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **devono essere materialmente stampati** oppure se il contribuente vuole mantenerli in formato elettronico devono essere **posti in conservazione sostitutiva**.

Credito di imposta rafforzamento patrimoniale: prima scadenza 3 maggio 2021

Dal 12 aprile e fino al 3 maggio è possibile inviare l' istanza per il **bonus investitori** ovvero il credito di imposta del 20% per i conferimenti in società. Invece, per le società che hanno effettuato aumenti di capitale il credito va dal 30 al 50% e le richieste potranno essere trasmesse a partire dal 1° giugno e fino al prossimo 2 novembre 2021.

Lo prevede il Provvedimento Prot. n. 67800/2021 del Direttore delle Entrate, in base all' articolo 26 del DI n. 34/2020. Le richieste vanno inviate telematicamente, utilizzando il software dell' Agenzia **"CreditoRafforzamentoPatrimoniale"**. I crediti saranno riconosciuti, salvo verifica formale, secondo l' ordine di presentazione e fino all' esaurimento delle risorse di 2 miliardi di euro per il 2021.

Vaccino in azienda: ecco procedura e moduli per i datori di lavoro

Publicato con circolare interministeriale del 12.4.2021 il documento *"Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19"* nei luoghi di lavoro, che chiarisce tutti gli aspetti della procedura per le vaccinazioni dei lavoratori presso i luoghi di lavoro. Come previsto dal protocollo 8 aprile 2021, le procedure potranno essere effettuate:

- ◆ nelle aziende, con il coinvolgimento dei medici competenti oppure
- ◆ in collaborazione con strutture convenzionate con il datore di lavoro e con il supporto delle associazioni di categoria.

La pubblicazione contiene anche in allegato:

- ◆ **modulo di consenso alla vaccinazione**, che dovrà essere accompagnato dalla nota informativa specifica per il tipo di vaccino somministrato.
- ◆ **due liste di quesiti per il triage prevaccinale** e l'anamnesi Covid-correlata ad uso degli operatori incaricati, coordinati dal medico competente.

INFORMAZIONE FISCALE

Donazioni ai figli: Un piccolo compendio

In questa breve sintesi divulgativa tratteremo delle imposte sui negozi aventi spirito di liberalità con cui una parte arricchisce l'altra disponendo di un proprio diritto (art. 769 c.c.), tanto per via diretta (art. 782 c.c.) quanto indiretta: parleremo, dunque, delle donazioni in favore dei figli.

La donazione del genitore ai figli è esperienza comune nel vissuto di chiunque, che assume forme eterogenee: la dazione di denaro contante oppure a mezzo bonifico, il pagamento diretto del corrispettivo della prima casa acquistata dal figlio in sede notarile, la rimessione del debito, e molti altri esempi possibili.

Al netto delle rilevanti problematiche che tali liberalità creano in sede di definizione dell'asse ereditario in morte del genitore, occorre premettere che - in linea generale - la disciplina è sovrapponibile a quella delle successioni *mortis causa* cui si rimanda

1) Quali donazioni in favore dei figli sono soggette ad imposta?

2) In che misura si paga l'imposta sulle donazioni in favore dei figli?

3) Le donazioni indirette.

1) Quali donazioni in favore dei figli sono soggette ad imposta?

Tra le possibili liberalità donative (dirette od indirette) in favore dei figli, alcune sono soggette ad imposta a carico del beneficiario, ossia chi riceve la donazione, mentre tutte sono soggette a registrazione, in misura fissa (€ 200,00), salvo se di valore inferiore alla franchigia (Circ. [Agenzia delle Entrate del 29/05/2013 n. 18/E part. 5.1](#)).

Ci sono donazioni non soggette ad imposta:

- beni di modico valore
- spese non collazionabili di cui all'art. 742 c.c. (spese per educazione, malattia, ordinarie per abbigliamento e nozze)
- veicoli iscritti al PRA
- aziende (o rami) e quote sociali o azioni (se riguardano quote di controllo societario, o se i beneficiari detengono il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento).

Sono invece soggette ad imposta

- le liberalità donative (anche indirette)
- la rinuncia all'usufrutto in favore dei nudi proprietari (cfr. Ris. AE 16/02/2007 n. 25/E)

- le donazioni derivanti da atti formati all'estero se inerenti soggetti beneficiari residenti in Italia, se il donante è ivi residente o se risiede all'estero ed i beni oggetto di donazione sono qui esistenti (vedi, più ampiamente, la [Ris. Agenzia dell'Entrate del 24/07/2019 n. 310](#)).

(Riferimenti normativi: art. 1, c. 4; art. 3; e artt. 55-60 D.Lgs. 346/1990 e art. 2 commi 49-53 D.L. 262/2006).

2) In che misura si paga l'imposta sulle donazioni in favore dei figli?

L'imposta è dovuta, salvo franchigia (lo vedremo più avanti), in misura fissa oppure proporzionale. Il primo caso è, quantomeno per il tema che qui ci occupa, del tutto residuale: riguarda le donazioni di beni culturali vincolati e ogni altro "bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge" tranne per titoli di debito pubblico ed altri titoli di Stato (cfr. art. 59 c. 1 D. Lgs. 346/1990), ed altri casi -statisticamente minori- che qui non si elencano seppur esistenti. L'imposta, in questi casi, è dovuta in misura fissa: € 200,00=.

Tuttavia, quasi sempre l'imposta è dovuta in misura proporzionale, e questo è il secondo caso. Ma qual è la base imponibile?

Le imposte sono dovute in base a quello che, generalmente, è il valore venale in comune commercio del bene donato, al netto degli oneri gravanti sul donatario (salvo che non abbiano per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente – più ampiamente: [Circolare Ag. Entr. 29/05/2013 n. 18/E par. 5.1](#)).

Per il denaro quindi si farà riferimento al valore nominale.

Per gli immobili occorre fare riferimento all'art. 14 D.lgs. 346/1990: "[...] per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse".

La determinazione, dunque, del valore -ai fini impositivi- del diritto di usufrutto/abitazione/uso segue i criteri, tecnici e complessi, di cui all'art. 17 D. Lgs. 346/1990 cui per brevità si rimanda.

I titoli di Stato, esclusi dell'imposta di successione, partecipano alla determinazione della base imponibile sulla donazione.

Anche le donazioni indirette possono essere soggette ad imposta sulle donazioni, ma di ciò si accennerà più avanti in questo articolo.

Ciò premesso, occorre specificare che -in verità- la determinazione in misura proporzionale della base imponibile deve essere attenuata dalle previsioni previste dall'art. 2 c. 48 D.L. 262/2006 e art. 57 D. Lgs. 346/1990 ovvero sia: la *franchigia*.

Le donazioni ai figli scontano un'aliquota del 4% sul valore della donazione al netto della franchigia fino ad € 1.000.000,00=.

Fino ad un milione di euro, dunque, non si paga l'imposta di donazione: ciò vale anche in caso di donazioni plurime nel tempo.

Può essere, infatti, che il beneficiario abbia già goduto di una donazione da parte dello stesso genitore: di tale precedente donazione occorre dare contezza in sede dichiarativa (quindi, ad esempio, nel rogito).

Se la donazione riguarda beni immobili, peraltro, occorre procedere per tramite del notaio alla trascrizione di tale alienazione: sarà dovuta, in questo caso, l'imposta ipocatastale (2% + 1% cfr. art. 10 e artt. 1-5 tariffa D.Lgs. 347/1990), tassa ipotecaria (€ 35,00 per ogni ufficio provinciale) e imposta di bollo (€ 64,00 per ogni ufficio provinciale).

Se dunque Tizio dona al figlio Primo la piena proprietà di un immobile dal valore venale del bene in comune commercio di € 400.000,00 nulla è dovuto a titolo di imposta di donazione o di registro. Dovranno essere pagate le imposte ipotecarie e catastali (2% e 1%) salvo che Primo non intenda beneficiare delle agevolazioni *prima casa*.

Se ricorrono i presupposti per l'agevolazione prima casa le imposte sono dovute in misura fissa (€ 200,00).

Se tuttavia Primo, successivamente, è beneficiario di una donazione in denaro da parte del padre di € 700.000,00 dovrà darne atto in sede di atto pubblico avanti al notaio, e dovrà pagare l'imposta di donazione nella parte ultronea alla franchigia (dunque, in questo caso, il 4% su 100.000,00 euro).

(Riferimenti normativi: art. 14, 15, 18 D. Lgs. 346/1990)

3) Le donazioni indirette.

Una donazione però può aversi anche per via indiretta, ovverosia senza l'intervenuto del notaio e dei testimoni, e ciò accade spesso nella prassi: genitori che dispongono bonifici, o che pagano i debiti dei figli, o che gli rimettono un debito pregresso.

Le liberalità indirette sono senz'altro soggette ad imposta in caso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ovvero in caso di registrazione volontaria delle parti (si veda, più nel dettaglio, l'art. 56-bis D. Lgs. 346/1990)

Sono peraltro escluse dalla debenza dell'imposta, in ogni caso, le liberalità indirette relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari e aziende (cfr. art. 1 comma 4bis D. Lgs. 346/1990), quelle non soggette a collazione e sopra citate (cfr. artt. 742 e 783 c.c.), quelle che le parti non manifestano esternamente (pagamento del debito del/della figlio/a).

Fuori dai casi specifici di esenzione indicati nel precedente capoverso, è dubbio se debba applicarsi alle donazioni indirette l'aliquota ordinaria o quella diversa, meno recente e non

intaccata dai legami parentali tra le parti, prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 56-bis D. Lgs. 346/1990 (pari al 7%).

Nell'ambito delle donazioni indirette occorre, infine, dare conto di ciò che nella prassi accade sovente: ad esempio, la rinuncia abdicativa con effetto dismissivo-estintivo; è il caso accennato della remissione di debito del genitore al figlio che -tempo addietro- aveva da lui preso a prestito una somma di denaro.

L'antinomia, da alcuni autori ritenuta solo apparente, tra quanto dispone il D. Lgs. 346/1990 (che considera un trasferimento imponibile anche la rinuncia a diritti reali o di credito) e il D.P.R. 131/1986 (per cui l'imposta di registro si applica anche alla rinuncia ai diritti reali sui beni immobili ed alle rimesse di debito), viene risolta nel senso di dare prevalenza alla sola imposta sulle donazioni. In quest'ottica tutti i negozi non corrispettivi (che sono quelli che ci occupano) sarebbero *de plano* gratuiti e quindi soggetti alla sola imposta di donazione essendo invece l'imposta di registro propria dei contratti corrispettivi.

Sul punto occorre dare atto dei recenti sviluppi della giurisprudenza di legittimità: Cass. 28 gennaio 2019 n. 2252 ritiene che la *"rinuncia a titolo gratuito al diritto di usufrutto è soggetta all'imposta prevista dal D. Lgs. n. 346 del 1990 (come reintrodotta dal D.L. n. 262 del 2006, conv. con mod., dalla l. n. 286 del 2006), poiché essa rientra nell'ambito degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, in virtù dell'effetto di arricchimento del beneficiario conseguente alla rinuncia al diritto da parte del suo titolare"*.

Una recentissima decisione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (la n. 47/4/2021) afferma, sul punto, che la remissione del debito -che può sostanziare una donazione indiretta- è comunque soggetta ad imposta di registro con aliquota dello 0,5% sul valore.

Il tema dunque appare, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, ancora controverso ed in continuo divenire: è opportuno, come sempre, un approccio prudente magari con l'assistenza diretta di professionisti di propria fiducia.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: BANDO MACCHINARI INNOVATIVI

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che definisce i termini di apertura del secondo sportello del **nuovo bando "Macchinari innovativi"**, a cui PMI, reti di imprese e professionisti potranno presentare le domande per richiedere le agevolazioni.

L'obiettivo è quello di sostenere investimenti innovativi finalizzati alla **trasformazione tecnologica e digitale**, nonché la transizione verso l'**economia circolare** delle attività d'impresa presenti nelle regioni **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**.

La misura è finanziata con **132,5 milioni di euro**, una cifra pari a quella già messa a disposizione lo scorso anno dal Ministero con l'apertura del primo sportello del bando.

Le **domande** potranno essere inviate a partire dal 27 aprile.

| BANDO MACCHINARI INNOVATIVI | |
|------------------------------------|--|
| PREMESSA | Il nuovo bando Macchinari innovativi sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa oppure a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell' economia circolare . Il fine ultimo è quello di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell'impresa nello svolgimento dell'attività economica, mediante l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali. |
| BENEFICIARI | Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda: <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; ◆ sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, oppure hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; ◆ sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell'ambiente, nonché con gli obblighi |

| | |
|---|---|
| | <p>contributivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento; ◆ non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea; ◆ non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà. <p> Possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata in ottemperanza alla medesima legge.</p> <p>Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni di soggetti che realizzano programmi di investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, possono beneficiare dell'intervento le imprese, fino a un massimo di sei soggetti co-proponenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che aderiscono ad un contratto di rete a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva, stabile e coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitività e di sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi proposti.</p> |
| <p style="text-align: center;">ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMESSE</p> | <p>Sono ammesse le attività manifatturiere, ad eccezione delle attività connesse ai seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ siderurgia; ◆ estrazione del carbone; ◆ costruzione navale; ◆ fabbricazione delle fibre sintetiche; ◆ trasporti e relative infrastrutture; ◆ produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture. <p>Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle imprese elencate nell'allegato 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019.</p> |
| <p style="text-align: center;">COSA PUÒ ESSERE FINANZIATO</p> | <p>I programmi di investimento ammissibili devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d'impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a |

| | <p>condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate; ◆ prevedere l'acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare. <p>Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi; ◆ riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano nell'attivo patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; ◆ riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento; ◆ pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni; ◆ conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020; ◆ ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi. | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| <p>LE AGEVOLAZIONI</p> | <p>Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%. Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell'impresa come segue:</p> <table border="1" data-bbox="411 1675 1428 1839"> <thead> <tr> <th>DIMENSIONE IMPRESA</th> <th>CONTRIBUTO C/IMPIANTI</th> <th>FINANZIAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Micro e piccola</td> <td>35%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>Media</td> <td>25%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> <p> Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza</p> | DIMENSIONE IMPRESA | CONTRIBUTO C/IMPIANTI | FINANZIAMENTO | Micro e piccola | 35% | 40% | Media | 25% | 50% |
| DIMENSIONE IMPRESA | CONTRIBUTO C/IMPIANTI | FINANZIAMENTO | | | | | | | | |
| Micro e piccola | 35% | 40% | | | | | | | | |
| Media | 25% | 50% | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| | <p>interessi in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni.</p> |
| <p>PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</p> | <p>I soggetti richiedenti le agevolazioni sono tenuti a compilare l'Allegato 3 (piano di investimento) e l'Allegato 4 (dichiarazione dati contabili) esclusivamente nel formato editabile reso disponibile nella presente sezione.</p> <p>Per i programmi di investimento caratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, ciascun soggetto co-proponente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che aderisce ad un contratto di rete, è tenuto a compilare anche l'Allegato 5 (dichiarazioni co-proponente) esclusivamente nel formato editabile reso disponibile nella presente sezione.</p> <p>I file alterati e/o modificati non saranno considerati validi, pertanto non sarà possibile effettuare l'upload.</p> <p>Ai fini della corretta compilazione, si rimanda alle istruzioni contenute nei medesimi Allegati nonché alla presente guida.</p> <p>Oltre ai file allegati 3, 4 e 5, sarà necessario presentare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Antimafia - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA ◆ Antimafia - Dichiarazione Familiari conviventi ◆ Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali <p>Gli Allegati disponibili in formato word, prima di essere caricati sulla piattaforma, devono necessariamente essere trasformati in file pdf e firmati digitalmente.</p> <p>Anche per la seconda finestra il decreto direttoriale conferma integralmente le modalità operative per l'attuazione dell'intervento già previste dal decreto direttoriale 23 giugno 2020 e secondo il quale, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a presentare la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Allegato 1 - Modulo di domanda PMI e liberi professionisti (pdf) ◆ Allegato 2 - Modulo di domanda rete (pdf) ◆ Allegato 3 - Piano di investimento (pdf) ◆ Allegato 4 - Dichiarazione dati contabili (pdf) ◆ Allegato 5 - Dichiarazioni del co-proponente (pdf) ◆ Allegato 6 - Criteri di valutazione (pdf) ◆ Allegato 7 - Calcolo ESL (pdf) ◆ Allegato 8 - Spese ammissibili (pdf) |

| | |
|--|--|
| | <p>♦ Allegato 9 - Oneri informativi (pdf)</p> <p>Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello¹, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica https://agevolazionidgiai.invitalia.it/ accendendo nell'apposita sezione "Accoglienza Istanze" e cliccando sulla misura "Nuovo Bando Macchinari Innovativi – Secondo sportello".</p> <p>Per accedere alla procedura informatica bisogna essere in possesso di una casella PEC attiva (nel caso di PMI la PEC utilizzata deve risultare la medesima comunicata al Registro delle imprese) e della Carta nazionale dei servizi, oltre che del PIN rilasciato con la stessa Carta.</p> <p>L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021; 2. invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2021. <p>Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso momento, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.</p> <p>Ciascuna impresa può presentare, sia in forma autonoma che in qualità di aderente ad una rete d'impresa, una sola domanda di agevolazione.</p> <p>Qualora le risorse residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento della dotazione finanziaria.</p> |
| <p>RETI NON DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA E SOCIETÀ AMMINISTRATE DA PERSONE GIURIDICHE O ENTI</p> | <p>Ai fini dell'accesso alla procedura informatica, esclusivamente le seguenti tipologie di soggetto proponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ imprese non residenti nel territorio italiano; ♦ imprese amministrate non da persone fisiche ma da persone giuridiche o enti; ♦ reti d'impresa non dotate di soggettività giuridica (cd. "reti contratto"); <p>sono tenute ad inviare, a partire dalle ore 10.00 del 6 aprile 2021, una specifica richiesta di accreditamento trasmettendo una PEC all'indirizzo nuovobando.macchinarinnovativi@pec.mise.gov.it, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione del soggetto proponente, del suo legale rappresentante e dell'eventuale delegato alla</p> |

¹ di cui all'art. 5 d.lgs. n. 123/98

| | |
|---------------------|--|
| | presentazione della domanda di agevolazioni. |
| CUMULABILITÀ | <p>L'agevolazione in esame non è cumulabile con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato² (come, ad esempio, la Nuova Sabatini o il Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208).</p> <p>Tuttavia, il divieto di cumulo, agendo solo qualora i suddetti contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di Stato, non interviene con riferimento alle misure fiscali di carattere generale quali a titolo esemplificativo Super e Iper Ammortamento³.</p> |

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

² notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.

³ vedi circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i

OGGETTO: LA TRASMISSIONE DEL MOD. SSP ENTRO IL 30 APRILE DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Entro il 30 aprile 2021 le cliniche private devono inviare all'Agenzia delle Entrate **la comunicazione dei compensi riscossi nel 2020**, in nome e per conto di ciascun professionista che svolge attività di lavoro autonomo, medico o paramedico, all'interno delle strutture stesse.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello SSP, esclusivamente **con modalità telematica**, direttamente dalla struttura o mediante intermediario.

| LA COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE | |
|--|--|
| PREMESSA | <p>Dal 2007⁴, per favorire la lotta all'evasione, è stata introdotta una particolare modalità di gestione dei compensi nelle strutture sanitarie private.</p> <p>Il pagamento delle parcelle dei medici o paramedici⁵ avviene attraverso la struttura privata, secondo il sistema di riscossione accentrata. La struttura sanitaria riscuote la fattura emessa dal professionista in nome e per conto dell'operatore sanitario, con obbligo poi di riversare la somma a quest'ultimo.</p> <p>La struttura sanitaria deve annotare "nelle scritture contabili obbligatorie o in apposito registro" le date di pagamento, gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, nonché l'ammontare del corrispettivo riscosso e le modalità di pagamento, e deve comunicare tali dati all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo.</p> <p>Quest'anno, pertanto, l'invio telematico da parte delle strutture sanitarie private, deve avvenire entro venerdì 30 aprile 2021.</p> |
| AMBITO DI APPLICAZIONE | <p>L'obbligo in scadenza riguarda le strutture sanitarie private, definite nel Provvedimento del 13.12.2007: <i>"le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, che operano nel settore dei servizi sanitari e</i></p> |

⁴ Art. 1, commi da 38 a 42, Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

⁵ L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.3.2007, n. 13/E e nel Provvedimento 13.12.2007 ha precisato che per attività medica e paramedica si intende quella di: *"diagnosi, cura e riabilitazione resa nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1943, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della salute"*.

veterinari, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata che metta a disposizione, a qualunque titolo, locali ad uso sanitario, forniti delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione medica o paramedica".

Sotto il profilo oggettivo **la riscossione accentrata riguarda i compensi dovuti a coloro che esercitano attività di medica e paramedica che dà luogo a reddito di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 53 del Tuir. Si tratta in particolare delle prestazioni sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto intrattenuto direttamente con il paziente. Per questo sono escluse:

- ◆ **le prestazioni rese** al paziente, per il tramite del professionista, **dalla struttura sanitaria privata** nell'ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria stessa impegnata nell'organizzazione di servizi medici e paramedici, nella qualità di parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente. Per rientrare nell'ambito applicativo della normativa in esame, infatti, è necessario un rapporto diretto tra il professionista ed il paziente;
- ◆ **le prestazioni rese nell'ambito di contratti di intramoenia.** In tal caso, infatti, la prestazione è considerata erogata dalla struttura sanitaria poiché il medico/paramedico opera in base ad un rapporto assimilato a quello di lavoro dipendente;
- ◆ **le prestazioni rese presso strutture sanitarie private da medici che operano tramite una società tra professionisti (STP).** L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risposta n. 136 del 20.5.2020, che il reddito prodotto da una STP è considerato reddito d'impresa, e che ai soggetti rientranti nel reddito d'impresa non si applicano gli obblighi in esame.

In base ad alcuni documenti di prassi⁶ rientrano tra i soggetti obbligati alla riscossione accentrata anche:

- ◆ **le strutture sanitarie private che noleggiavano** a medici esterni la **sala operatoria e la relativa strumentazione** per interventi di day hospital;
- ◆ **le società di servizi che svolgono attività immobiliare** (locazione dei locali da adibire a studi medici) e che offrono agli operatori sanitari anche servizi amministrativi, contabili ed organizzativi (ad esempio, servizio di segreteria funzionale allo svolgimento dell'attività medica);
- ◆ **gli odontoiatri/medici/dentisti organizzati in studi individuali o associati** in quanto gli stessi sono da considerare a tutti gli effetti una struttura

⁶ Dalla Circolare n. 13/E/2007 e dalle Risoluzioni n. 171/E del 13.7.2007, n. 160/E del 17.4.2008, e n. 304/E del 21.7.2008.


| | |
|--|---|
| | <p>sanitaria privata.</p> <p>Nella Risoluzione n. 304/E/2008 l'Agenzia ha chiarito che se una società concede in sublocazione ad alcuni medici di medicina generale delle unità immobiliari ad uso "studio medico", e fornisce agli stessi un servizio di segreteria, non è soggetta agli obblighi di riscossione accentrata in quanto di regola le prestazioni rese dal medico di famiglia a favore dei cittadini trovano fondamento nel rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale. L'onere della prestazione, infatti, è a carico del SSN. La struttura sarà obbligata a provvedere alla riscossione accentrata se il rapporto contrattuale del medico/paramedico è intrattenuto direttamente con il paziente ed esula dall'ambito delle attività convenzionali del SSN.</p> |
| <p>LA COMUNICAZIONE DEI COMPENSI - MOD. SSP</p> | <p>La comunicazione dei compensi riscossi nel 2020 per conto di ciascun medico/paramedico, va effettuata utilizzando il mod. "SSP", che si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di un Frontespizio dove oltre ai dati della struttura sanitaria privata e del sottoscrittore, dell'anno cui si riferisce la comunicazione, del tipo di comunicazione ("Comunicazione" - primo invio della comunicazione o "Sostitutiva"), va indicato il numero di percipienti nonché i dati relativi all'impegno alla presentazione telematica; ◆ e del quadro A dove sono richiesti i seguenti dati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dati identificativi dei medici/paramedici (codice fiscale, cognome, nome, luogo e data di nascita) che hanno svolto l'attività di lavoro autonomo nella struttura sanitaria privata; ✓ importo dei relativi compensi complessivamente riscossi dalla stessa in nome e per conto di ciascun professionista. <p> Gli importi vanno arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, e per difetto se inferiore a 50 centesimi di euro.</p> <p>La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti può essere effettuata utilizzando il prodotto di gestione chiamato "COSSP105", disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>Nella struttura sanitaria privata "Casa dei Gelsi" spa (C.F. / p.IVA 01023345664 e rappresentante legale dott. Maisano Lorenzo) esercitano la</p> </div> |

professione medica autonoma 3 professionisti, per i quali nel 2020 sono stati incassati i seguenti importi:

- dott. Guarisco Carlo € 27.000
- dott.ssa Gambarotta Elena € 50.000
- dott. Travaglio Mario € 65.000

Il mod. SSP va così compilato:

Mod. SSP



CODICE FISCALE

0 1 0 2 3 3 4 5 6 6 4

COMUNICAZIONE DEI COMPENSI RISCOSSI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Articolo 1, commi 39 e 40 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| ANNO | 2 0 2 0 | |
| TIPO DI COMUNICAZIONE (Barrare la casella interessata) | Comunicazione | Sostitutiva |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE | Codice fiscale | Partita IVA |
| | 0 1 0 2 3 3 4 5 6 6 4 | 0 1 0 2 3 3 4 5 6 6 |
| Persone Fisiche | Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato | |
| | Cognome | Nome |
| | Data di nascita <small>giorno mese anno</small> | Comune (o Stato estero) di nascita |
| Soggetti diversi dalle Persone Fisiche | Denominazione | |
| | CASA DEI GELSI SPA | |
| DATI DEL SOGGETTO CHE SOTTOSCRIVE LA COMUNICAZIONE | Codice fiscale del sottoscrittore | Codice carica |
| | M S N L N Z 7 5 D 0 4 G 2 2 4 | 1 |
| | Cognome | Nome |
| | MAISANO | LORENZO |
| SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE | Numero dei partecipanti contenuti nella comunicazione | Firma |
| | 3 | Maisano Lorenzo |

QUADRO A
Elenco degli esercenti attività mediche e paramediche

| | Codice fiscale | Cognome | Nome | Sesso (M o F) |
|-----------|---|--|------------------------------------|-------------------|
| A1 | G R S C R L 7 0 A 1 0 G 2 | GUARISCO | CARLO | M |
| | | Data di nascita <small>giorno mese anno</small> | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) |
| | | 10 01 1970 | PALERMO | PA |
| | Importo dei compensi complessivamente riscossi | | | |
| | 27.000,00 | | | |
| A2 | G M B L N E 7 6 H 6 0 L 7 3 6 Z | GAMBAROTTA | ELENA | F |
| | | Data di nascita <small>giorno mese anno</small> | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) |
| | | 20 05 1976 | VENEZIA | V |
| | Importo dei compensi complessivamente riscossi | | | |
| | 50.000,00 | | | |
| A3 | T R V M R A 7 6 S I 6 A 9 4 4 Q | TRAVAGLIO | MARIO | M |
| | | Data di nascita <small>giorno mese anno</small> | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) |
| | | 16 11 1976 | BOLOGNA | BO |
| | Importo dei compensi complessivamente riscossi | | | |
| | 65.000,00 | | | |

| | |
|---|---|
| <p>TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</p> | <p>La comunicazione va spedita esclusivamente in via telematica, entro il 30.04 di ciascun anno per i compensi riscossi dal 1° al 31 dicembre dell'anno precedente. Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.</p> <p>L'invio può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ direttamente dalla struttura sanitaria privata, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline. In tal caso nella sezione "Impegno alla presentazione telematica" va indicato il codice "1"; ◆ ovvero tramite un intermediario abilitato. Nella predetta sezione va indicato il codice "2". <p>È considerato tempestivamente presentato il modello inviato entro il 30.04 ma scartato dal servizio telematico, a condizione che si provveda ad una nuova trasmissione entro 5 giorni dalla data di comunicazione dello scarto.</p> <p>A seguito dell'invio, l'Agenzia rilascia, come di consueto, un'apposita ricevuta attestante il ricevimento della comunicazione.</p> <p>In caso di omessa, incompleta o non veritiera trasmissione dei dati in esame è applicabile la sanzione da € 250 a € 2.000 prevista dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 471/97 (così come modificata dal D.lgs. 158/2015).</p> |
| <p>COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA</p> | <p>È possibile correggere/modificare i dati contenuti in una comunicazione già inviata presentando un nuovo modello, in sostituzione di quello precedente.</p> <p>A tal fine è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ barrare la casella "Sostitutiva" della sezione "Tipo di comunicazione" presente nel Frontespizio; ◆ riportare tutti i dati esposti nella comunicazione "originaria" opportunamente corretti e/o integrati; ◆ indicare nell'apposito riquadro il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende sostituire. <p>La comunicazione sostitutiva va trasmessa entro i termini ordinari di presentazione del modello e quindi quest'anno entro il 30.04.2021.</p> |

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

AGGIORNAMENTO

PMI DISTRIBUTORI AUTOSTRADALI DI CARBURANTE

DOMANDA DI CONTRIBUTO ENTRO IL 18 MAGGIO

INTRODUZIONE

Le micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburante nelle autostrade, dal 30 marzo e **fino alle ore 12 del 18 maggio 2021**, potranno richiedere il **contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali** dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, previsto per il periodo **d'emergenza da Covid-19**, dall'articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. *Decreto Rilancio*).

Con decreto direttoriale 9 marzo 2021 sono stati definiti i **termini e le modalità** per la presentazione delle domande di accesso al contributo.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire della suddetta agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cosa è** il Contributo ai distributori autostradali di carburante?
2. **Chi** sono i **soggetti beneficiari** del contributo?
3. **Quale è la misura** dell'agevolazione e **quali** sono le **risorse disponibili**?
4. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
5. **Come fare** per presentare la **domanda di accesso** al contributo?
6. **Quali** sono i **termini** e le **modalità** di compilazione e presentazione delle domande?
7. **Quali** sono gli **ulteriori adempimenti** a carico dei soggetti **beneficiari**?
8. **Come** deve essere **registrato in contabilità** il contributo ricevuto?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È IL CONTRIBUTO AI DISTRIBUTORI AUTOSTRADALI DI CARBURANTE?

R.1. L'agevolazione consiste in un contributo destinato alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburante nelle autostrade, **commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente**, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto della rete autostradale, **corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020**, con **esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica**.

Le agevolazioni sono concesse sulla base di quanto stabilito all'articolo 9 del [decreto del 14 dicembre 2020](#).

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO?

R.2. Possono beneficiare delle agevolazioni le **PMI in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020** e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti **requisiti**:

- ◆ risultano regolarmente costituite, **iscritte e "attive" al Registro imprese**;
- ◆ svolgono un **servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto**;
- ◆ **non sono destinatarie di sanzioni interdittive**;
- ◆ si trovano nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti** e che **non sono in liquidazione volontaria** o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.



Sono **escluse** dal beneficio le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attività petrolifere e ristorazione.

Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, **alla data del 31 dicembre 2019**, si trovavano in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà**, così come individuato all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, classificate tali ai sensi dell'allegato I del medesimo regolamento, che possono accedere alle agevolazioni di cui al decreto direttoriale 14 dicembre 2020 anche se già in difficoltà alla predetta data del 31 dicembre 2019, ferma restando, in ogni caso, la condizione prevista al sopracitato punto 4) e che le imprese non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

D.3. QUALE È LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E QUALI SONO LE RISORSE DISPONIBILI?

R.3. L'agevolazione è concessa in forma di **contributo in conto esercizio**, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, ai sensi e nei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del quadro temporaneo ed è **commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, **corrisposti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020**.

Le **risorse finanziarie disponibili** per la concessione delle agevolazioni ammontano, per il 2020, a **euro 4.000.000,00** (quattro milioni/00).

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all'ammontare delle suddette risorse disponibili, il Ministero procede al riparto delle stesse in proporzione all'importo richiesto da ciascuna impresa.

Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.


Il contributo verrà **accreditato in un'unica soluzione sul conto corrente** del soggetto proponente, indicato nella domanda.

D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.4. Sono ammissibili all'agevolazione **i contributi previdenziali**, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, **dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020**, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto.

D.5. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

R.5. Dalle ore 12:00 del 30 marzo 2021 e **fino alle ore 12:00 del 18 maggio 2021**, le PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade possono **presentare le istanze** di accesso alle agevolazioni **esclusivamente tramite la procedura informatica**, accessibile al link padigitale.invitalia.it, accedendo **tramite SPID** e cliccando su **"Distributori carburante"**.



D.6. COME FARE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO?

R.6. Le **modalità e i termini di presentazione delle domande** di accesso al contributo previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), in favore delle PMI titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade, sono state definite con il [decreto del Mise del 9 marzo 2021](#).

Abbiamo detto che dal 30 marzo 2021, **le istanze** dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la **procedura informatica** disponibile al link padigitale.invitalia.it, accedendo **tramite SPID** e cliccando su "Distributori carburante".

La **presentazione della domanda** è riservata al **rappresentante legale** del **soggetto proponente**, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato alla compilazione, sottoscrizione digitale e presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

- ◆ [Allegato 1 - Fac-simile Modulo di domanda](#)
- ◆ [Allegato 2 - Oneri informativi](#)

Il **soggetto proponente**, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a **trasmettere la seguente documentazione**:

- ◆ **domanda di agevolazione**, redatta secondo lo schema di cui all'[Allegato 1 - Fac-simile Modulo di domanda](#);
- ◆ **contratto di comodato**, appalto servizi, ecc., sottoscritto tra la società titolare della concessione petrolifera e il gestore dell'impianto;
- ◆ **autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia**, laddove necessarie in riferimento a quanto disposto all'articolo 9, comma 4, del decreto, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero www.mise.gov.it, dedicata alla misura "Distributori carburante" che qui alleghiamo:
 - ✓ [Antimafia - Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA](#) (docx);
 - ✓ [Antimafia - Dichiarazione Familiari conviventi](#) (docx);
- ◆ **autocertificazione per le verifiche sul titolare effettivo**, rese ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e delle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009 (Norme di prevenzione dell'antiriciclaggio), opportunamente compilato e corredato dei documenti di identità richiesti:
 - ✓ [Modulo dichiarazione antiriciclaggio](#) (docx);

Ai fini della corretta compilazione, si rimanda alle istruzioni contenute nei medesimi Allegati.



Gli Allegati, disponibili in formato word, prima di essere caricati sulla piattaforma, **devono essere trasformati in file pdf e firmati digitalmente**, ovvero sottoscritti con firma autografa resa autentica allegando copia di documento di identità.

Ciascun soggetto proponente può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione al contributo.

SINTESI DELLA PROCEDURA

- ◆ Accedere alla procedura informatica padigitale.invitalia.it tramite SPID;
- ◆ Selezionare la misura "Distributori carburante";
- ◆ Inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda, inclusi quelli relativi ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto e caricare i relativi allegati;
- ◆ generare il modulo di domanda in formato "pdf" immutabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apporre la firma digitale;
- ◆ caricare la domanda firmata digitalmente con i previsti allegati.

A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione dell'istanza, il sistema rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.

Per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche o nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un **soggetto delegato**, l'accesso alla procedura informatica può avvenire **solo previo accreditamento degli stessi**, a seguito della positiva verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante.

A tale fine, ai fini dell'accreditamento alla procedura informatica per la presentazione della domanda di accesso all'agevolazione, **il soggetto proponente deve inviare** una PEC all'indirizzo contributodistributori@pec.mise.gov.it allegando l'apposito modulo, sotto riportato, opportunamente **compilato e firmato digitalmente**:

- ◆ Per le **PMI amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche** il modulo da compilare è il seguente:
 - ✓ [Modello di richiesta per l'accreditamento delle PMI proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche](#)
- ◆ Per la presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato il modulo da compilare è il seguente:
 - ✓ [Modello di richiesta per l'accreditamento del soggetto delegato](#)



Nell'oggetto della PEC, il seguente oggetto: *"Distributori carburanti – richiesta accreditamento alla procedura informatica"*, seguito dal codice fiscale del soggetto istante e dalla sua denominazione.

Nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della suddetta richiesta, il Ministero provvede agli adempimenti tecnici connessi alla fase di accreditamento alla procedura informatica.

MODULISTICA ACCREDITAMENTO ALLA PROCEDURA INFORMATICA

per PMI amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche

- ◆ [Modello di richiesta per l'accreditamento delle PMI proponenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche](#)

MODULISTICA ACCREDITAMENTO ALLA PROCEDURA INFORMATICA

nel caso di presentazione della domanda per mezzo di un soggetto delegato

- ◆ [Modello di richiesta per l'accreditamento del soggetto delegato](#)

D.7. QUALI SONO GLI ULTERIORI ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI?**R.7. I soggetti beneficiari** dell'agevolazione sono tenuti a:

- ◆ **consentire e favorire**, in ogni fase del procedimento, **lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi** disposti dal Ministero ai sensi dell'articolo 13, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione dell'agevolazione;
- ◆ **corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici** disposte dal Ministero o dall' Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.

Oltre a questi sono tenuti ad adempiere agli **obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute**⁷, ovvero sono tenuti a **rilasciare la dichiarazione** prevista dall'articolo 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017:

- ◆ nella **nota integrativa** del bilancio oppure,
- ◆ ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio **sito internet**
- ◆ o, in mancanza, **sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza**.

A partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% (uno per cento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

D.8. COME DEVE ESSERE REGISTRATO IN CONTABILITÀ IL CONTRIBUTO RICEVUTO?

⁷ In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

R.8. L'agevolazione in oggetto viene concessa in forma di **contributo in conto esercizio**.

I Contributi in conto esercizio, sono aiuti erogati da Enti pubblici, destinati al finanziamento di spese di gestione, o destinati ad integrare ricavi di un determinato esercizio.

Vengono rilevati **in base al principio della competenza** e all'atto della delibera di concessione da parte dell'ente pubblico prima, e nel momento dell'incasso poi, ipotizzando un contributo di euro 10.000,00, si rileva:

| Conti | Descrizione | Dare | Avere |
|---------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| CREDITI PER CONTRIBUTI | Delibera dell'Ente pubblico | € 10.000,00 | |
| CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Delibera dell'Ente pubblico | | € 10.000,00 |

Al momento dell'incasso del contributo si rileva:

| Conti | Descrizione | Dare | Avere |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| BANCA C/C | Ricevuto contributo c/esercizio | € 9.600,00 | |
| ERARIO C/RIT. SU CONTRIB. | Ricevuto contributo c/esercizio | € 400,00 | |
| CREDITI PER CONTRIBUTI | Ricevuto contributo c/esercizio | | € 10.000,00 |

Nel caso sia prevista per legge l'esenzione dalla ritenuta fiscale, come per i provvedimenti legislativi inerenti agli aiuti finanziari dello Stato per le aziende che hanno subito un calo di fatturato a causa della crisi pandemica, nella scrittura contabile sopra esposta non comparirà il conto ERARIO C/RIT. SU CONTRIB., pertanto l'incasso del contributo verrà così rilevato:

| Conti | Descrizione | Dare | Avere |
|------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| BANCA C/C | Ricevuto contributo c/esercizio | € 10.000,00 | |
| CREDITI PER CONTRIBUTI | Ricevuto contributo c/esercizio | | € 10.000,00 |

Il Principio contabile OIC 12 inoltre prevede le modalità di classificazione del **contributo in conto esercizio** all'interno del **Conto Economico** in base alla sua natura come di seguito indicato:

| | |
|---|---|
| Natura del contributo | Voce del Conto Economico |
| Integrazione di ricavi della gestione caratteristica o della gestione accessoria o riduzione dei relativi costi | A5) Altri ricavi e proventi |
| Riduzione di costi di natura finanziaria di competenza dell'esercizio (-) | C17) Interessi e altri oneri finanziari |
| Riduzione di costi di natura finanziaria di competenza di esercizi precedenti (-) | C16) Altri proventi finanziari |

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 24/E del 12 aprile 2021](#)

Istituiti i **codici tributo per l'utilizzo in compensazione**, tramite modello F24, del **contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, **e per la restituzione spontanea**, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo non spettante.

[Risoluzione 25/E del 14 aprile 2021](#)

Cessione di unità immobiliare con cucina -
Trattamento ai fini IVA.

[Risoluzione 26/E del 15 aprile 2021](#)

Chiarimenti in merito alle **modalità di correzione dell'importo dell'aiuto** spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell'aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato.

[Risoluzione 27/E del 15 aprile 2021](#)

Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", degli importi per l'adesione al **regime speciale agevolato lavoratori impatriati** di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

[Risposta istanza 3 del 13 aprile 2021](#)

Ulteriori chiarimenti circa l'applicazione della **ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale**, per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) - Articolo 76, comma 1-bis, legge 30 dicembre 1991, n. 413

[Risposta istanza 4 del 13 aprile 2021](#)

Commercio oro da investimento e Esenzione IVA.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| | |
|--|---|
| Risposta interpello 231 del 9 aprile 2021 | Superbonus e interventi antisismici realizzati su un edificio di un unico proprietario composto da unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo. |
| Risposta interpello 232 del 9 aprile 2021 | Imposta di registro per i provvedimenti di occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere relative alle infrastrutture lineari energetiche. |
| Risposta interpello 233 del 9 aprile 2021 | Trattamento agevolativo previsto dall'art. 51, commi 1-ter del decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli adibiti all'imboschimento . |
| Risposta interpello 234 del 9 aprile 2021 | Agevolazioni 'prima casa' . |
| Risposta interpello 235 del 9 aprile 2021 | Sospensione termini covid19 agevolazione prima casa . |
| Risposta interpello 236 del 9 aprile 2021 | Tenuta e conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti. |
| Risposta interpello 237 del 9 aprile 2021 | First time adoption dell'IFRS 9 e la rilevanza ai fini ACE. |
| Risposta interpello 238 del 13 aprile 2021 | Conferimento della nuda proprietà delle partecipazioni detenute in una holding ed applicazione del meccanismo demoltiplicativo. |
| Risposta interpello 239 del 13 aprile 2021 | Superbonus - Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale - onlus di diritto. |
| Risposta interpello 240 del 13 aprile 2021 | Superbonus e interventi di miglioramento del rischio sismico - mancata presentazione dell'asseverazione . |
| Risposta interpello 241 del 13 aprile 2021 | Detrazioni interventi di ristrutturazione. Immobili censiti nella categoria F/4 . |
| Risposta interpello 242 del 13 aprile 2021 | Superbonus e unità residenziale con garage pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di volumetria, per ottenere un'unica abitazione con pertinenza. |

| | |
|--|--|
| Risposta interpello 243 del 13 aprile 2021 | Trattamento fiscale delle indennità connesse a prestazioni lavorative erogate a seguito di contrattazione collettiva integrativa nell'anno successivo a quello di maturazione. |
| Risposta interpello 244 del 13 aprile 2021 | Imposta sostitutiva dell'IRPEF , prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera. |
| Risposta interpello 245 del 13 aprile 2021 | Studio associato e invio telematico delle dichiarazioni e visto di conformità. |
| Risposta interpello 246 del 14 aprile 2021 | Regolarizzazione dell'errata applicazione del regime Mini One Stop Shop (cd "MOSS"). |
| Risposta interpello 247 del 14 aprile 2021 | Superbonus e interventi su un edificio composto da due unità abitative di cui una in comproprietà con il coniuge e l'altra di proprietà esclusiva del coniuge. |
| Risposta interpello 248 del 14 aprile 2021 | Superbonus e detrazione del 50 per cento - Interventi di isolamento termico ed efficientamento energetico - interventi di ristrutturazione del sottotetto con cambio di destinazione d'uso . |
| Risposta interpello 249 del 14 aprile 2021 | Superbonus - Fondazione ONLUS proprietaria di immobili classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5. Interventi di efficientamento energetico. |
| Risposta interpello 250 del 14 aprile 2021 | Superbonus - Fondazione Onlus proprietaria di due edifici che al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale B/1. |
| Risposta interpello 251 del 14 aprile 2021 | Superbonus - interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico su edificio di proprietà di una Fondazione . |
| Risposta interpello 252 del 14 aprile 2021 | Superbonus - Fondazione ONLUS , proprietaria di due edifici, costituiti da più unità immobiliari - installazione, su entrambi gli edifici, dei pannelli isolanti sulle facciate. |
| Risposta interpello 253 del 15 aprile 2021 | Superbonus - Applicazione del regime agevolativo a favore di una cooperativa sociale di produzione e lavoro - onlus di diritto . |
| Risposta interpello 254 del 15 aprile 2021 | Superbonus - servizi connessi alla realizzazione |

degli interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale.

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 6 del 9 aprile 2021](#)

Applicazione della normativa prevista dall'articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nei confronti **delle banche stabilite nel Regno Unito** durante il periodo transitorio previsto dall'Accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione europea.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 16.04.2021 AL 30.04.2021

Venerdì 16 Aprile 2021

Pagamento della seconda rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di dicembre 2020** relativi a ritenute, contributi previdenziali e IVA (**Iva dovuta per il mese di novembre da parte dei soggetti mensili e acconto IVA 2020 in scadenza il 28.12.2020**), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- ◆ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019
- ◆ e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 (rispetto al mese di novembre del 2019),

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Venerdì 16 Aprile 2021

Pagamento della seconda rata per coloro che hanno usufruito della sospensione dei **versamenti sospesi con scadenza nel mese di novembre 2020** relativi:

- ◆ alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.
- ◆ all'imposta sul valore aggiunto, in sostanza si tratta:
 - ✓ dell'Iva relativa al mese di ottobre per i soggetti mensili
 - ✓ dell'Iva relativa al 3° trimestre per i soggetti trimestrali,

- ✓ dell'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari e da soggetti non residenti, da parte degli enti non commerciali e dei produttori agricoli esonerati, in scadenza a fine novembre
- ✓ dell'ultima rata del saldo Iva 2019 di cui alla dichiarazione annuale Iva per coloro che hanno scelto il pagamento rateale.

e che hanno deciso di pagare in rate mensili.

Venerdì **16 Aprile 2021**

Versamento **della 2° rata del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2020** risultante dalla dichiarazione annuale da parte dei **contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale**, con la **maggiorazione dello 0,33% mensile** a titolo di interessi, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell'**imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di marzo 2021** relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di marzo** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di febbraio), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l'Iva relativa al mese di marzo dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, nonché le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva.

Venerdì **16 Aprile 2021**

Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la **"Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **16 Aprile 2021**

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di marzo sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

| | |
|-------------------------------|--|
| Venerdì 16 Aprile 2021 | I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente , in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione . |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | Le Imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente , tramite Modello F24 con modalità telematiche. |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche. |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | I condomini in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute del 4% operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (marzo 2021) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24. |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | Poste Italiane S.p.a., banche ed altri enti e società finanziari, nonché le imprese di assicurazioni, autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale, devono provvedere al versamento, |

| | |
|------------------------|--|
| | a titolo di acconto, di una somma pari al 100% dell'imposta di bollo provvisoriamente liquidata per il 2021. |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | Le Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono versare le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo . Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) , tramite modello F24 con modalità telematiche. |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | Banche, SIM, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati, devono versare l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (regime del risparmio gestito) in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente , tramite modello F24 con modalità telematiche. |
| Venerdì 16 Aprile 2021 | Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati, Banche, SIM ed altri intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a. devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" relativo al mese precedente, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da Banche, S.p.a. quotate ed Enti Pubblici, e sugli utili delle azioni e dei titoli immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., utilizzando il modello F24 con modalità telematiche. |

Martedì 20 Aprile 2021

Gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e le Agenzie di viaggio e turismo, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, **che effettuano la liquidazione trimestrale ai fini Iva**, devono inviare la **comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2020** nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, **di importo pari o superiore a euro 1.000**.

L'invio è effettuato esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione del quadro TU e del frontespizio del [Modello Comunicazione polivalente](#), direttamente o tramite intermediari abilitati, inviando necessariamente i dati in forma analitica.

Martedì 20 Aprile 2021

Gli **operatori extracomunitari** (soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione) che effettuano **prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici** nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall'art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, devono trasmettere, esclusivamente in via telematica, la **dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa** delle operazioni effettuate nel trimestre precedente ed effettuare il contestuale versamento dell'Iva dovuta. L'Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia.

Martedì 20 Aprile 2021

Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica,

| | |
|-------------------------------|---|
| | direttamente o tramite intermediari abilitati. |
| Martedì 20 Aprile 2021 | I Fabbricanti di misuratori fiscali e laboratori di verifica periodica abilitati , devono trasmettere i dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente, mediante invio telematico. |
| Lunedì 26 Aprile 2021 | Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile e operatori intracomunitari con obbligo trimestrale, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi INTRASTAT . |
| Venerdì 30 Aprile 2021 | Le Società e gli enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato , che hanno beneficiato della proroga disposta dall'art. 98 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 e dagli art. 9-quinquies e 13-quinquies del D.L. 137 del 28 ottobre 2020, devono provvedere al versamento della 2° o unica rata dell'addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l'anno 2020 . |
| Venerdì 30 Aprile 2021 | I Contribuenti Iva per i quali sussistono i presupposti di legge per chiedere i rimborsi infrannuali, devono presentare la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR), esclusivamente in via telematica. |
| Venerdì 30 Aprile 2021 | Dal 1° al 30 aprile 2021 invio della dichiarazione per fruire dei benefici fiscali sui consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto del 1° trimestre 2021. Nota delle Dogane del 30.03.2021 n. 94008 <ul style="list-style-type: none"> ◆ Modello di dichiarazione 1° trimestre 2020 consumi gasolio (formato xls) ◆ Modello di dichiarazione 1° trimestre 2020 consumi gasolio (formato ods) |
| Venerdì 30 Aprile 2021 | Soggetti IRES e IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione |

di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno beneficiato della proroga disposta dall'art. 98 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 e dagli art. 9-quinquies e 13-quinquies del D.L. 137 del 28 ottobre 2020, devono **versare la 2° o unica rata dell'addizionale Ires nella misura del 25%** sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (**c.d. tassa etica**), a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Gli **Intermediari finanziari** devono versare la 2° o unica rata dell'addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di acconto per l'anno 2020, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato

Venerdì **30 Aprile 2021**

Invio telematico, esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, di **comunicazioni da parte di diversi soggetti**. L'adempimento riguarda, in particolare:

- ◆ le **banche, Sim, Poste Italiane Spa, Sgr, società finanziarie, società fiduciarie** e tutti gli altri soggetti che pagano interessi o attribuiscono il pagamento di interessi alle persone fisiche residenti in un altro Stato membro o in un territorio dipendente o associato per la trasmissione delle relative informazioni
- ◆ gli **uffici Marittimi** e gli uffici della Motorizzazione civile - sezione Nautica, per la trasmissione di dati e notizie relativi alle iscrizioni e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, concernenti navi, galleggianti e unità da diporto, o quote di essi con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)
- ◆ **l'Ente nazionale aeronautica civile (Enac)**, per la trasmissione dei dati e delle notizie contenuti nel

Registro aeronautico nazionale (Ran) relativi alle iscrizioni di aeromobili e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento sugli aeromobili o quote di essi, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)

- ◆ **le circoscrizioni aeroportuali**, per la trasmissione dei dati e delle notizie riguardanti gli esercenti di aeromobili e relativi alle iscrizioni, alle variazioni e cancellazioni, con riferimento all'anno precedente (la comunicazione va inviata anche se non ci sono dati da segnalare)
 - ◆ **i Comuni**, per la trasmissione dei dati relativi all'anno solare precedente riguardanti le denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto d'assenso comunque denominato in materia di attività edilizia relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera
 - ◆ **i gestori di servizi di pubblica utilità**, per la trasmissione dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas, e dei contratti concernenti i servizi di telefonia (fissa, mobile e satellitare), stipulati con l'utenza nell'anno solare precedente
 - ◆ **le pubbliche amministrazioni** e gli enti pubblici, per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati, nell'anno solare precedente
 - ◆ **gli uffici pubblici**, per la trasmissione dei dati e delle notizie relativi all'anno solare precedente riguardanti gli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi
 - ◆ **gli ordini professionali** e gli altri enti e uffici obbligati alla tenuta di albi, registri ed elenchi istituiti per l'esercizio di attività professionale e di lavoro
-

autonomo, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti iscrizioni, variazioni e cancellazioni

- ◆ **le imprese, gli intermediari e altri operatori del settore delle assicurazioni** che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro, a qualsiasi titolo, nei confronti dei danneggiati, per la trasmissione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti gli importi liquidati, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
- ◆ **i soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani**, per la trasmissione dei dati relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I **contribuenti di età pari o superiore a 75 anni** in possesso dei requisiti per godere **dell'esonero dal pagamento del canone RAI** devono presentare la **dichiarazione sostitutiva** ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI, allegando copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, e consegnando direttamente ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate oppure spedire a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - 10121 - Torino.

N.B. La dichiarazione di esenzione deve essere spedita o consegnata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

- ◆ [Modello di esenzione canone per gli over 75](#)

- ♦ [Istruzioni per la compilazione del modello di esenzione](#)

| | |
|-------------------------------|--|
| Venerdì 30 Aprile 2021 | I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche , devono provvedere al pagamento della seconda rata trimestrale (23,93 euro) . Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche. Va indicato il codice tributo TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato) o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento). |
| Venerdì 30 Aprile 2021 | I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2020, Redditi Persone Fisiche 2020 e Redditi SP-Società di persone ed equiparate 2020 e dichiarazione Irap 2020), che hanno beneficiato della proroga disposta dall'articolo 98 del DI n. 104/2020 e dagli articoli 9-quinquies e 13-quinquies del DI n. 137/2020 devono provvedere al versamento della 2° o unica rata delle imposte dovute a titolo di acconto per l'anno 2020 . |
| Venerdì 30 Aprile 2021 | I soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari (escluse le e-fatture) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli emessi o utilizzati nell'anno precedente . Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24. |
| Venerdì 30 Aprile 2021 | Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica. |
| Venerdì 30 Aprile 2021 | Gli enti creditizi con esercizio coincidente con l'anno |

solare che effettuano le operazioni di credito a medio e lungo termine, le operazioni di finanziamento strutturate e le altre operazioni di credito devono **presentare la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti relativa all'anno precedente**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Devono altresì provvedere al **versamento del saldo 2020 e della prima rata di acconto 2021 dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti**.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) residenti o stabiliti in Italia, devono inviare la Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al primo trimestre 2021, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che **facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea tramite l'uso di un'interfaccia elettronica** quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, devono inviare la Comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel primo trimestre 2021, esclusivamente in via telematica.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Le **banche e gli istituti di credito** autorizzati a emettere assegni circolari devono presentare al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione relativa all'ammontare complessivo degli assegni in circolazione alla fine del **trimestre solare precedente**, per la liquidazione dell'imposta di bollo sugli assegni circolari.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al

versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di marzo, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 Accise con modalità telematiche.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di **marzo**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 Aprile 2021**

I contribuenti esercenti attività d'impresa oppure attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva, obbligati a presentare la **dichiarazione Iva 2021 relativa all'anno d'imposta 2020** devono provvedere all'adempimento esclusivamente in via telematica, direttamente, se abilitati ai servizi telematici *Entratel* o *Fisconline*, o tramite intermediari abilitati.

Venerdì **30 Aprile 2021**

Le società sportive di calcio professionistiche partecipanti ai campionati nazionali di **serie A, B e Lega pro (ex C1 e C2)** devono comunicare all'Agenzia delle entrate:

- ◆ i contratti di acquisizione, anche a titolo di comproprietà o prestito delle prestazioni professionali degli atleti professionisti
- ◆ i contratti che regolano il trattamento economico e normativo del rapporto tra l'atleta professionista e la società sportiva
- ◆ i contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine.

Una copia di tali documenti deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.contratticalcio@pcert.agenziaentrate.it

Venerdì **30 Aprile 2021**

Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle entrate **l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2020 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e**

paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo. L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello SSP](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.
